

STATUTO

I - NOME e SEDE

Art. 1 Sotto il nome di “Società Pesca Moesa” viene costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede della Società si trova presso il Motel Afia a Cama /Piani di Verdabbio.

II - SCOPO

Art. 2 La società ha quale scopo:

- a) rappresentare, a tutti i livelli, gli interessi dei pescatori dei Circoli di Mesocco e Roveredo
- b) la cura, la protezione, il mantenimento ed il promovimento della pesca in generale, del patrimonio ittico, delle acque e degli ambienti naturali
- c) il sostegno e la collaborazione con le autorità e gli organi di sorveglianza competenti per le questioni della pesca e del patrimonio ittico
- d) il mantenimento della pesca sportiva con la patente
- e) l'organizzazione di un programma sportivo, ricreativo, informativo inteso a tener vivo il contatto e l'amicizia tra i soci

III - APPARTENENZA

Art. 3 L'ammissione a socio avviene con il pagamento della tassa sociale e decade automaticamente per la fine dell'anno in cui questa non è stata versata.

Art. 4 Soci dimissionari non possono far valere alcuna pretesa nei confronti della Società e del suo patrimonio sociale.

IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 5 Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Comitato
- c) i Revisori

- a) Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale è l'organo supremo della società. La stessa si riunisce una volta all'anno prima della stagione di pesca ed almeno 10 giorni prima dell'assemblea dei delegati della società cantonale dei pescatori.

La convocazione avverrà per mano del comitato, nelle forme che più riterrà opportune, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, corredata dell'ordine del giorno.

A discrezione del Comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei soci attivi iscritti, potranno aver luogo delle assemblee generali straordinarie.

Art. 6 Competenze dell'assemblea generale:

- a) la nomina degli scrutatori
- b) l'approvazione del protocollo dell'assemblea generale
- c) l'approvazione dei conti, del rapporto di revisione e lo scarico del comitato
- d) la fissazione della tassa sociale
- e) la nomina del presidente, dei membri del comitato e dei revisori
- f) la nomina dei delegati all'assemblea generale della società cantonale di pesca, uno dei quali è d'ufficio membro del comitato
- g) definizione delle istruzioni ai delegati come a lett. f) con l'impegno a votare in tal senso
- h) la nomina di commissioni speciali
- i) l'appartenenza alla Società cantonale di pesca
- l) la modifica degli statuti
- m) l'accettazione e fusione con altre società aventi lo stesso scopo
- n) lo scioglimento della società

Art. 7 L'assemblea generale ordinaria può deliberare quando è stata regolarmente convocata ed indipendentemente dal numero di soci presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi e per alzata di mano. Fa eccezione la deliberazione sullo scioglimento della società che necessita una maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Un terzo dei presenti può chiedere la votazione segreta.

In caso di parità, escluse per le nomine, decide il voto del Presidente. Per le nomine si decide per estrazione a sorte.

Art. 8 Eleggibilità soci non presenti

Soci non presenti all'assemblea generale possono venir eletti a una carica solo se hanno dato preventivamente il loro accordo per iscritto.

b) Il Comitato

Art. 9 Il comitato è l'organo direttivo della società e si compone da cinque a nove membri, incluso il presidente, e resta in carica per due anni. La rielezione è ammessa e illimitata.

Il Comitato si costituisce da sé.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità decide il presidente.

Art. 10 Al comitato spetta in particolare:

- a) la salvaguardia degli interessi della Società.
- b) la rappresentanza degli interessi della Società verso terzi.
- c) la tenuta della contabilità e la gestione della segreteria.
- d) la nomina al suo interno del vice-presidente, del segretario e del cassiere
- e) decisione su spese correnti fino ad un massimo di fr. 3'000.- totali in 1 anno
- f) allestimento di proposte e programma a mano dell'Assemblea dei soci
- g) l'organizzazione di eventi interni o in collaborazione con altre Società
- h) la regolare gestione della Società al suo interno e verso l'esterno

c) I revisori

Art. 11 La commissione di revisione è composta da due membri, che sono sempre rieleggibili. I compiti dei revisori è, in particolare, il controllo della contabilità della Società, presentando a tale scopo un rapporto a mano dell'Assemblea per l'approvazione.

V - FINANZIAMENTO E ANNO SOCIALE

Art. 12 Le entrate della Società si compongono di:

- a) tasse sociali
- b) introiti da prestazioni di terzi
- c) contributi facoltativi
- d) eventuali sussidi

Tutte le entrate devono venir utilizzate esclusivamente per scopi utili alla Società, ai soci e all'attività della pesca amatoriale/sportiva.

Art. 13 E' considerato anno sociale l'anno civile (01.01..... 31.12).

VI - RESPONSABILITA'

Art. 14 La società risponde unicamente con il proprio patrimonio sociale. Una responsabilità dei soci è esclusa.

VII – SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 15 Lo scioglimento della Società è deciso dall'assemblea dei soci alla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti. Per votazioni sullo scioglimento della Società è ammesso, se richiesto da almeno un terzo dei presenti, il voto segreto.

Art. 16 Una eventuale rimanenza del patrimonio sociale, dopo lo scioglimento, verrà versato

a un fondo vincolato, gestito dagli uffici della Regione. Dovrà servire per la prosecuzione degli scopi della sciolta società.

VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Il presente statuto entra in vigore con il 04 aprile 2014 ed è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 04 aprile 2014 in 6557 Cama.

per la Società di pesca Moesa

Il Presidente	Il Segretario
Pietro Barbieri	Sacha Tamò

Cama, 04 aprile 2014